REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 27.3.2015

Oggetto: Criteri e modalità per l'individuazione del personale assegnato agli Uffici di Gabinetto. Attuazione della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che i commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'articolo 27 della L.R. n. 32/1988, come modificati dall'articolo 17 della L.R. n. 24/2014, attribuiscono alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del personale agli Uffici di Gabinetto.

La L.R. n. 24/2014 rende più flessibile la composizione di tali Uffici, in linea con l'evoluzione che gli stessi hanno avuto in termini di attribuzioni e compiti assegnati. Il nuovo testo dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988 prevede, oltre alle figure di vertice di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, un numero massimo di unità di personale (e comunque entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio), senza predeterminazione delle funzioni da svolgere o delle categorie di appartenenza.

Occorre, pertanto, dare attuazione alla disposizione di legge in argomento, mediante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione del personale agli Uffici di Gabinetto degli Assessori e del Presidente della Regione.

A tal riguardo l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone quanto segue.

Il personale di cui ai commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988, come modificati dall'art. 17 della L.R. n. 24/2014, è scelto tra dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, in ruolo nelle amministrazioni del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998, ovvero presso altre amministrazioni statali, locali, enti o aziende pubbliche. Nel caso in cui la scelta ricada su dipendenti non appartenenti al sistema Regione, l'assegnazione all'Ufficio di Gabinetto è subordinata all'acquisizione dell'assenso da parte dell'Amministrazione di provenienza. In tali ipotesi il dipendente è posto in posizione di comando o di aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico, l'incarico ha carattere fiduciario. La scelta, pertanto, non richiede l'espletamento di procedure comparative e l'incarico ha termine alla data di cessazione dalla carica del componente la Giunta regionale cui fa capo l'Ufficio di

Gabinetto, o in caso di revoca da parte del medesimo componente, oppure ancora per rinuncia da parte del dipendente, senza obbligo di motivazione.

L'assegnazione è formalizzata con Determinazione del Direttore del competente Servizio della Direzione generale del personale, nella quale viene indicata la retribuzione spettante per lo svolgimento dell'incarico. La retribuzione è costituita dal trattamento economico in godimento nell'amministrazione di appartenenza, esclusi gli elementi aventi natura accessoria, e da un'indennità di Gabinetto determinata, con riferimento alla categoria posseduta, in misura corrispondente agli importi previsti all'art. 7 del contratto collettivo regionale di lavoro 2008/2009, ferme le decurtazioni previste dall'art. 3, comma 12, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6. La determinazione dell'indennità di Gabinetto per il personale proveniente da amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, compreso quello collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, avverrà con le modalità attualmente applicate ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della L.R. n. 32/1988.

Al termine dell'incarico il dipendente facente parte del sistema Regione rientra a tutti gli effetti nella struttura di appartenenza, senza che vi sia la necessità di un nuovo provvedimento di assegnazione.

Della proposta è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali con nota n. 4082 del 18 febbraio 2015.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

di approvare i sopra illustrati criteri e modalità di assegnazione presso gli Uffici di Gabinetto del personale di cui ai commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988, come modificato dall'art. 17 della L.R. n. 24/2014.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru